



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

**L O M A**

### I. APPLICABILITÀ

Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano agli acquisti di beni e servizi effettuati dalla **LO.MA s.r.l.** (di seguito collettivamente "**LO.MA**") e, in particolare:

**LO.MA s.r.l. –**

**Direzione e coordinamento** Via Spartimento, 146 - 80030 – Scisciano (NA)

Sede legale: Via Spartimento, 146 - 80030 – Scisciano (NA)

Codice Fiscale, Registro delle Imprese di Napoli e Partita IVA n. 02039570805

R.E.A. della C.C.I.A.A. di NAPOLI n. NA. - 761344

Capitale sociale di Euro 205.368,00 i.v.

**Stab.to produttivo** Zona Produttiva D1 Lotto n.11 - 82021 Apice (BN)

Le CGA sono disponibili sul sito [www.lomasrl.net](http://www.lomasrl.net)

L'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal fornitore del bene o del servizio ("Fornitore") è espressamente esclusa. Resta inteso che eventuali specifici contratti stipulati tra LO.MA ed il Fornitore per acquisti di beni o servizi prevalgono rispetto alle presenti **CGA**.

### II. OFFERTE E ORDINI DI ACQUISTO

Le offerte e le quotazioni di prezzo presentate dal Fornitore non implicano alcun impegno o obbligo a carico di LO.MA.

L'accettazione dell'offerta del Fornitore può avvenire esclusivamente tramite l'emissione di un ordine di acquisto da parte di LO.MA.

L'esecuzione da parte del Fornitore della prestazione prevista nell'ordine di acquisto, implica l'integrale accettazione da parte del Fornitore dei termini e delle condizioni contenuti nell'ordine stesso e nelle presenti CGA. Tale accettazione può avvenire anche preventivamente all'esecuzione della prestazione, tramite conferma d'ordine scritta da parte del Fornitore.

### III. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo eventuali diverse pattuizioni tra LO.MA. e il Fornitore, i prezzi indicati negli ordini d'acquisto sono da intendersi fissi e omnicomprendivi. Il Fornitore non potrà quindi richiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto ai prezzi concordati.

I prezzi includono anche la cessione a favore di LO.MA. di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività del Fornitore come previsto dal successivo Paragrafo IX.

Fatta salva la corretta esecuzione dell'ordine di acquisto, il corrispettivo pattuito per la fornitura dei beni o servizi sarà pagato nei termini indicati nell'ordine di acquisto previa emissione di fattura da parte del Fornitore nel rispetto delle modalità indicate nell'ordine di acquisto.

#### **IV. SPEDIZIONI E IMBALLAGGI**

Il metodo di trasporto, più conveniente e più adatto alle necessità di LO.MA., sarà determinato in fase di negoziazione con il Fornitore.

Se richiesto da LO.MA., il Fornitore dovrà inviare alla stessa copia dei documenti di trasporto anticipatamente rispetto alla consegna dei beni. I documenti di trasporto dovranno comunque, anche se già anticipati in copia a LO.MA., essere sempre inviati unitamente ai beni. Nel caso di spedizioni via nave, nei documenti di trasporto e nella fattura dovranno essere indicati i riferimenti della società che effettua il trasporto e dell'imbarcazione. I riferimenti dell'ordine di acquisto e del punto di scarico specificato da LO.MA. devono essere indicati su tutte le note di spedizione, le bolle di consegna, le polizze di carico, le fatture e sull'imballaggio esterno.

Il Fornitore sarà responsabile per l'imballaggio, l'etichettatura e la spedizione dei prodotti pericolosi in conformità con le normative nazionali e internazionali in vigore. I documenti di accompagnamento indicano la categoria di rischio e qualsiasi altra informazione sia richiesta in base alle norme applicabili al metodo di trasporto scelto.

Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dal mancato rispetto da parte del Fornitore stesso delle norme sopra citate. Il Fornitore dovrà altresì garantire che eventuali subfornitori da esso designati rispettino tali regole e sarà sempre pienamente responsabile per il loro operato.

Qualora, a causa dell'inosservanza delle norme applicabili da parte del Fornitore, non fosse possibile per LO.MA. accettare una determinata spedizione, i beni oggetto della stessa dovranno essere conservati a cura e spese del Fornitore. LO.MA. ha il diritto di accertare il contenuto e le condizioni di tali spedizioni. Strumenti e attrezzature non devono essere spediti insieme con i beni forniti.

I beni devono essere adeguatamente imballati dal Fornitore. Il Fornitore dovrà avvisare LO.MA. nel caso in cui si debba prestare particolare attenzione durante la rimozione dell'imballaggio.

Salvo diverso accordo, si applicheranno gli INCOTERM più recenti.

#### **V. CONSEGNA – RITARDO NELL'ADEMPIMENTO – PENALI**

La consegna dei beni dovrà avvenire nel luogo concordato, accompagnata dalla documentazione prevista della legge e dalle eventuali normative specifiche applicabili in relazione alla fornitura dei beni di cui si tratta.

Sino all'effettiva consegna dei beni, unitamente alla documentazione di cui sopra nel luogo concordato, sarà a carico del Fornitore il rischio di perdita accidentale o di danneggiamento. Qualora sia stata concordata una consegna comprensiva di installazione/montaggio/ manutenzione, il rischio di perdita o danno passerà in capo a LO.MA. a seguito della consegna dei beni e del debito completamento dell'installazione / montaggio / manutenzione pattuito.

Qualora sia prevista una specifica accettazione dei beni/servizi per legge o per accordo tra le parti, il termine per effettuare l'accettazione dovrà essere stabilito da entrambe le parti su richiesta scritta del Fornitore. L'esito dovrà essere documentato nel certificato di accettazione. Il passaggio dei rischi a LO.MA. non avverrà prima che LO.MA. abbia confermato l'avvenuta accettazione nel relativo certificato. L'accettazione non potrà avvenire in altro modo, e, in particolare, non potrà avvenire tramite controlli, relazioni di periti, certificati o relazioni dei lavori. Il pagamento del saldo delle fatture non costituisce accettazione.

Se è stato concordato un termine specifico per l'esecuzione della prestazione dovuta dal Fornitore, si intende che tale termine inizi a decorrere dal momento del ricevimento dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore, salvo diversamente concordato.

In caso di ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, LO.MA. potrà richiedere al Fornitore il pagamento di una penale di importo non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% del valore dell'ordine di acquisto per ogni settimana di ritardo, o parte di essa, salvo il maggior danno e fermi tutti i rimedi di legge.

## **VI. GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

Tutte le prestazioni a favore di LO.MA. devono essere eseguite con la massima diligenza professionale, nello scrupoloso rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, in piena autonomia gestionale, economica e finanziaria e con organizzazione di mezzi e gestione delle risorse a rischio del Fornitore, in particolare per quanto concerne la direzione dei collaboratori (propri ovvero di eventuali subfornitori autorizzati di cui dovesse avvalersi) impiegati nell'esecuzione delle forniture che, in generale, non sono sottoposti ad alcun potere direttivo di LO.MA. né sono, ovvero saranno in alcun modo, inquadrati nell'ambito della propria organizzazione.

Il Fornitore garantisce che i beni e servizi forniti sono esenti da vizi, conformi alle specifiche concordate e idonei all'utilizzo a cui sono destinati, e posseggono inoltre i requisiti qualitativi concordati tra le Parti. I beni e servizi forniti dovranno altresì essere conformi alla normativa applicabile, in particolare alle disposizioni legali ed amministrative, alla normativa fiscale e previdenziale, nonché alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

Il Fornitore sarà pienamente responsabile anche per i beni e servizi forniti da eventuali subfornitori autorizzati di cui dovesse avvalersi.

Qualora oggetto della consegna siano macchinari, attrezzature e/o impianti, essi dovranno essere conformi alle relative specifiche prescrizioni applicabili e dovranno recare il marchio CE.

Nel caso in cui sia previsto che l'attività del Fornitore si svolga presso una delle sedi/cantieri LO.MA., lo stesso si impegna a rispettare, per quanto di sua competenza, la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Se non pattuito espressamente per iscritto, LO.MA. non è tenuta ad effettuare alcuna ispezione al momento della consegna dei beni oppure durante o dopo l'esecuzione dei servizi di tal che l'accettazione della consegna o mancanza di contestazione non implica rinuncia ad alcun diritto, azione o facoltà collegato a difetti, mancanze, inadempimenti del Fornitore, salvo quanto previsto nel paragrafo successivo in merito alla denuncia dei vizi dei beni forniti.

LO.MA. è tenuta a comunicare al Fornitore eventuali vizi dei beni forniti non appena essi sono identificati. In ogni caso, eventuali vizi apparenti dovranno essere comunicati da LO.MA. al Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento dei beni al punto di consegna. Ogni vizio che sia solo identificabile in un momento successivo dovrà essere comunicato da LO.MA. entro otto (8) giorni lavorativi dalla relativa scoperta.

Qualora i beni risultassero affetti da vizi o difetti, LO.MA. avrà diritto, in via alternativa, di:

- i) rifiutare i beni e restituirli al Fornitore, con conseguente restituzione del prezzo eventualmente già corrisposto;
- ii) richiedere la sostituzione/riparazione gratuita dei beni viziati/difettosi con spese di ritiro, riparazione o sostituzione a carico del Fornitore;
- iii) richiedere una riduzione del prezzo. Resta salvo in ogni caso il diritto di LO.MA. di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti.

I beni viziati/difettosi saranno trasportati ad esclusiva cura, spese e rischio del Fornitore, con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei beni stessi nonché di ogni ulteriore costo.

## **VII. ASPETTI GIUSLAVORISTICI**

Normativa Giuslavoristica. Il Fornitore deve adempiere puntualmente a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e in generale giuslavoristici nei confronti dei propri collaboratori garantendone, in particolare, la regolare assunzione e il corretto inquadramento nel CCNL di riferimento secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Collaboratori Stranieri. Il Fornitore ha l'onere di assicurarsi che i collaboratori stranieri siano in regola con la normativa in materia di soggiorno e permesso di lavoro in Italia e che, ove sia prevista la loro presenza presso una delle sedi/cantieri LO.MA., conoscano la lingua italiana parlata e scritta e siano in grado di comprendere le istruzioni in materia di salute e sicurezza (tra cui i piani di emergenza, il significato delle etichette dei prodotti usati, dei cartelli, dei segnali).

Con riferimento ai collaboratori di cittadinanza extra Unione Europea, il Fornitore ha l'obbligo di interrompere immediatamente il loro utilizzo per i fini dell'esecuzione della fornitura ove il loro permesso di soggiorno / lavoro sia, anche solo temporaneamente, sospeso, revocato, annullato o comunque non più in regola informando immediatamente LO.MA.

Il Fornitore non dovrà consentire l'accesso nelle sedi/cantieri LO.MA. ai collaboratori sprovvisti di valido permesso di soggiorno / lavoro.

## **VIII. REGOLAMENTO REACH**

Il Fornitore è responsabile del pieno rispetto del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 ("Regolamento REACH"), per tutte le sostanze e i preparati – secondo la definizione riportata all'art. 3 del regolamento REACH – dallo stesso forniti o importati.

In particolare, in tutti i casi previsti dall'art. 31 paragrafi da 1 a 3 del Regolamento REACH, il Fornitore dovrà fornire a LO.MA. una scheda di dati di sicurezza che riporti tutte le informazioni previste dallo stesso art. 31 e che sia redatta nella lingua del Paese sul cui mercato la sostanza o il preparato siano immessi. Per le sostanze e i preparati per i quali non è previsto l'invio della scheda di dati di sicurezza a norma dell'art. 31 del Regolamento REACH, il Fornitore dovrà comunque adempiere agli obblighi prescritti dal successivo art. 32.

## **IX. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

LO.MA. acquisisce la piena titolarità e tutti i diritti di utilizzazione economica esclusiva di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale derivanti dai servizi o opere (incluse quelle intellettuali) forniti.

Pertanto:

- (i) il Fornitore garantisce la piena proprietà e libera disponibilità di quanto fornito e, così, il diritto di disporre a favore di LO.MA.;

(ii) a titolo esemplificativo, tutti i documenti, i contenuti anche on-line di qualunque natura, le presentazioni, i lavori pubblicitari, le bozze consegnate diventano di proprietà di LO.MA. che potrà quindi disporre senza limitazioni di sorta e senza pagamenti ulteriori al Fornitore o a terzi oltre quelli pattuiti per iscritto;

(iii) il Fornitore terrà indenni e manlevate la società LO.MA. da qualunque pretesa di terzi collegata all'utilizzo o sfruttamento economico di quanto fornito essendo responsabilità del Fornitore assicurare che i materiali consegnati e/o i servizi forniti e l'utilizzo degli stessi non violino alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Qualora non fosse possibile per il Fornitore assicurare a LO.MA. la proprietà esclusiva di quanto fornito, si intende che il Fornitore abbia concesso a favore di LO.MA. una licenza d'uso di quanto fornito gratuita e a tempo indeterminato.

Il Fornitore si impegna a formalizzare quanto sopra secondo le ragionevoli richieste di LO.MA. Resta inteso che al Fornitore non viene attribuita alcuna licenza d'uso di marchi, segni distintivi o altra proprietà intellettuale appartenente a LO.MA.

#### DIRITTO DI RECESSO

Nei contratti di durata, salvo diverso accordo tra le parti, a LO.MA. è attribuito il diritto di libero recesso ai sensi dell'art. 1373 del codice civile da esercitarsi con un preavviso scritto di 30 giorni.

#### XI. SUBFORNITORI

Il Fornitore non potrà servirsi di subfornitori per l'esecuzione delle prestazioni, salvo previa **approvazione scritta di LO.MA.** . In tal caso il Fornitore resterà comunque sempre pienamente responsabile verso LO.MA. rispetto all'operato di tali subfornitori e si impegna a manlevare e tenere indenne LO.MA. da qualsiasi azione e/o pretesa che gli stessi (ovvero i loro dipendenti o collaboratori) dovessero avanzare.

#### XII. ASSICURAZIONE

Il Fornitore è tenuto alla stipula di una polizza di assicurazione, con primario istituto, e con massimali adeguati, per il rischio infortuni subiti dai propri collaboratori (R.C.O.) e per il rischio derivante dalla responsabilità civile per eventuali danni a LO.MA. o a terzi. Al riguardo, il Fornitore, se richiesto, dovrà fornire a LO.MA. copia di tali polizze di assicurazione ovvero evidenza del fatto che quelle precedentemente inviate sono state rinnovate.

L'esistenza della assicurazione non esonera il Fornitore dalle proprie responsabilità, di tal che lo stesso rimarrà responsabile per eventuali danni non interamente coperti dalle proprie polizze assicurative.

#### XIII. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI

Tutti i dati e le informazioni che LO.MA. mette a disposizione in occasione delle attività, prestazioni, acquisti o servizi resi nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione di quanto previsto, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte di LO.MA., salvo il caso in cui il Fornitore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da LO.MA. stessa ovvero che risultino da documenti divenuti di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile nei confronti di LO.MA. dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri subfornitori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

Il Fornitore si obbliga a mettere a punto e curare, su qualsiasi tipo di supporto, le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a LO.MA., se richiesto, alla data di cessazione dell'efficacia degli accordi che regolano la fornitura tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie.

Il Fornitore è vincolato all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione degli accordi che regolano la fornitura e per i dieci anni successivi alla loro conclusione, salvi i casi in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Ciascuna delle Parti è responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679). Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse riveste, in relazione al trattamento dei dati che ricadono nelle attività di rispettiva competenza, la qualità di titolare autonomo del trattamento.

Qualora LO.MA. incaricasse il Fornitore di svolgere qualsivoglia attività di trattamento relativa a dati personali di cui la stessa è titolare, LO.MA. - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - nominerà il Fornitore responsabile per il trattamento dei dati personali tramite la sottoscrizione di un apposito contratto, il cui modello verrà fornito da LO.MA., contenente le finalità, le modalità, gli obblighi, gli adempimenti, le garanzie e le responsabilità derivanti dal suddetto trattamento.

#### **XIV. MANLEVA – AZIONI DI TERZI**

Il Fornitore, fermi restando tutti i rimedi ed i diritti di legge, anche successivamente alla scadenza ovvero scioglimento degli accordi che regolano la fornitura, si impegna a manlevare e mantenere indenne LO.MA. da qualsiasi istanza, pretesa, azione (anche risarcitoria), pregiudizio, danno di qualsiasi natura, costo o spesa (ivi incluse, senza limitazioni, spese legali) che dovesse/ro subire, anche in relazione ad ipotesi legali di responsabilità solidale, a seguito della violazione delle presenti CGA, anche se derivanti da pretese avanzate da terzi.

#### **XV. CODICE ETICO**

La LO.MA. ha adottato il Codice Etico pubblicato sul sito [www.lomasrl.net](http://www.lomasrl.net) (accesso diretto) all'indirizzo:

<http://www.lomasrl.net>

Le relazioni commerciali tra LO.MA. ed i propri fornitori devono essere a questo sempre ispirate, di tal che eventuali comportamenti contrari a tale Codice Etico ne potranno comportare l'immediata interruzione fatto salvo il risarcimento di ogni danno cagionato a LO.MA.

#### **XVI. SOSTENIBILITÀ**

Il Fornitore dichiara di operare in linea con il Codice di Condotta / etico dei Fornitori LO.MA. disponibile all'indirizzo <https://www.lomasrl.net> di cui è tenuto a prendere visione.

LO.MA. si riserva di valutare le prestazioni del Fornitore sotto il profilo della sostenibilità svolgendo verifiche (on line, mediante questionari cartacei, etc.) oppure mediante l'esecuzione di audit effettuati direttamente da LO.MA. o affiliate oppure da terzi. Le prestazioni del Fornitore sotto il profilo della sostenibilità saranno valutate mediante comparazione con i principi di cui al Codice di Condotta dei Fornitori LO.MA.

#### **XVII. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Tutte le forniture a LO.MA. sono regolate dalla legge italiana e le controversie soggette alla competenza esclusiva del Foro di **Nola**.

#### **XVIII. VALIDITÀ – MODIFICABILITÀ**

Le CGA hanno sempre e cmq. validità a tempo indeterminato.